

# COMUNE DI SONDRIO

## PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

(ai sensi dell'articolo 29 bis e 29 ter, della l.r. 6/2010 e della delibera di Giunta Regionale n. X/5061 del 18 aprile 2016 e l'allegato A "Linee guida Regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici")



Approvato con delibera C.C. n. 20 del 31 marzo 2017

## **INDICE**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 - Norme di riferimento**

**Articolo 2 - Oggetto del Piano**

**Articolo 3 - Definizione di “cessione a fini solidaristici”**

**Articolo 4 - Soggetti**

**Articolo 5 - Merci oggetto di cessione**

**Articolo 6 - Piano comunale e individuazione delle aree**

**Articolo 7 - Procedura autorizzativa**

**Articolo 8 - Prescrizioni per l’occupazione su area pubblica**

### **VIGILANZA E SANZIONI**

**Articolo 9 – Vigilanza**

**Articolo 10 – Sanzioni**

### **ENTRATA IN VIGORE**

**Articolo 11 – Entrata in vigore**

# PIANO COMUNALE DELLE CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI

## 1. DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1 - Norme di riferimento

#### *LEGGI E INDIRIZZI REGIONALI*

- Legge Regionale 24 settembre 2015, n. 24 (Integrazioni alla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6). Disciplina delle cessioni a fini solidaristici da parte di enti non commerciali;
- Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere);
- D.G.R 18 aprile 2016 n. X/5061 (Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici).

#### *ALTRE DISPOSIZIONI*

- disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali in materia;
- disposizioni contenute nel presente piano comunale.

### Articolo 2 - Oggetto del Piano

1. Il presente Piano disciplina, ai sensi delle vigenti leggi, le cessioni, a carattere non commerciale, di beni quali piante, fiori, beni alimentari e non, effettuate a fronte di un'offerta e con scopo solidaristico di sostegno ad enti e iniziative di beneficenza, caritatevoli, di ricerca e comunque non a carattere commerciale né professionale.
2. Le attività di cui al presente piano possono essere effettuata su suolo pubblico o su suolo privato aperto al pubblico.
3. L'esercizio dell'attività in oggetto non è assoggettabile:
  - alle norme sul commercio in sede fissa (D.Lgs. n. 114/1998 e L.R. n. 6/2010);
  - alle norme sul commercio su aree pubbliche (L.R. n. 6/2010);
  - alle norme sui sistemi fieristici (Legge n. 7/2001 e L.R. n. 30/2002);
  - alle norme in materia di Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) di cui all'art. 19 L. 241/1990 e ss.mm.ii;

### Articolo 3 - Definizione di “cessione a fini solidaristici”

1. Per “*cessioni a fini solidaristici*” si considerano le attività in cui enti non commerciali, direttamente, tramite proprio personale o soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci di cui all'art. 5 in cambio di una offerta libera, anche predeterminata nell'importo minimo, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno a iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca.
2. Ai sensi di legge, tali attività non sono considerate commerciali e, quindi, non sono soggette a SCIA ex art. 19 della legge 241/90, i relativi introiti non sono soggetti alle disposizioni del T.U.I.R. e non sono soggetti all'IVA né a qualsiasi altro tributo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D. Lgs. n. 460/97.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente atto le attività di raccolta fondi nei seguenti casi:

- qualora esercitate in aree private non aperte al pubblico e destinate esclusivamente ad una cerchia determinata di persone (ad esempio ai soli componenti o soci dell'associazione);
- qualora esercitate in aree private aperte al pubblico, appartenenti alle confessioni per le quali vige il regime concordatario con lo Stato italiano.

#### **Articolo 4 - Soggetti**

1. Le cessioni di cui al precedente art. 3 possono essere svolte esclusivamente da enti non commerciali regolarmente costituiti, almeno con scrittura privata registrata, da un lasso di tempo sufficiente a valutarne finalità ed attività.

L'oggetto sociale e le caratteristiche di ente non commerciale devono risultare dallo statuto e/o dall'atto costitutivo.

#### **Articolo 5 - Merci oggetto di cessione**

1. Le cessioni a fini solidaristici possono riguardare:

- prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitano di particolari trattamenti di conservazione, con l'esclusione dei superalcolici;
- prodotti non alimentari di qualunque tipo con l'esclusione di armi, medicinali, tabacchi e generi da fumo, nonché di articoli comunque pericolosi, ovvero di prodotti per la cui vendita è necessaria speciale autorizzazione.

2. La cessione, sia degli alimentari che dei non alimentari, deve avvenire a corpo e non a misura. I beni devono essere di modico valore.

#### **Articolo 6 - Piano comunale e individuazione delle aree**

1. Sono individuate le seguenti aree pubbliche all'interno delle quali potrà, ad ogni richiedente, essere concessa una sola postazione al giorno per lo svolgimento delle cessioni a fini solidaristici:

- Piazza Campello (fino a due postazioni)
- Corso Italia (fino a due postazioni)
- Piazza Garibaldi (fino a due postazioni)
- Piazzale Bertacchi (fino a due postazioni)
- Via Vittorio Veneto
- Via Dante
- Piazza Cavour
- Largo Sindelfingen
- Piazzale Merizzi
- Piazzale Valgoi
- Largo Stella
- In prossimità dell'Ospedale di Sondrio
- In prossimità degli Istituti scolastici
- In prossimità delle Chiese
- Parco Adda Mallero
- Frazioni

1 bis. Per manifestazioni o campagna di rilievo nazionale/regionale possono essere autorizzate fino a due postazioni nello stesso giorno;

2. Per lo svolgimento delle cessioni a fini solidaristici su suolo pubblico o su suolo privato in disponibilità pubblica dovrà essere osservata una distanza minima di metri 10,00 rispetto agli esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, fermo restando che le postazioni verranno dislocate in modo tale da evitare interferenze con le attività degli esercizi commerciali posti nelle vicinanze;
3. Il numero massimo di iniziative annuali è pari a 100.
4. Il numero massimo di iniziative che possono essere svolte in contemporanea su tutto il territorio comunale è pari a 10.
5. Ciascun soggetto può svolgere al massimo 10 iniziative per ciascun anno solare con un intervallo minimo tra le stesse di 13 giorni.
6. L'area occupata dovrà avere una dimensione massima di metri quadrati 18,00;
7. Nella stessa area non potranno essere effettuate più di due iniziative consecutive di cessione a fini solidaristici dello stesso prodotto; dovranno essere avvicendate iniziative di una diversa tipologia di prodotto, ancorché appartenente allo stesso settore merceologico alimentare o non alimentare.
8. La durata massima di ogni iniziativa è di 2 giorni. Tale limite può essere derogato solo nel caso di raccolta di fondi per emergenze a fronte di eventi calamitosi straordinari.

#### **Articolo 7 – Procedura autorizzativa**

1. Gli enti che intendono svolgere le attività di cui all'art. 3 devono segnalare al Comune come poter reperire la relativa documentazione, anche attraverso l'indicazione di siti o archivi accessibili digitalmente; tale documentazione deve necessariamente comprendere:
  - una copia del proprio atto costitutivo e/o statuto da cui si possano desumere le caratteristiche di cui all'art. 4 "soggetti";
  - una dichiarazione da cui risultino le generalità del legale rappresentante o del responsabile di zona, con la copia di un documento dello stesso in corso di validità;
2. Gli enti non commerciali iscritti in elenchi, anagrafi, registri pubblici possono assolvere all'obbligo di cui al punto 1), comunicando al Comune quale sia l'amministrazione pubblica che detiene la documentazione attestante atti, fatti, qualità e stati soggettivi dell'ente stesso ai sensi dell'art. 18, comma 2, della L. 241/1990 e s.m.i..
3. La documentazione fornita al Comune deve sempre essere aggiornata a cura dell'ente;
4. L'ente, nella persona del legale rappresentante o di soggetto da esso delegato, presenta domanda di concessione di suolo (sia pubblico che privato disponibilità pubblica) per lo svolgimento dell'attività di "cessione a fini solidaristici", almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, avvalendosi dell'apposita modulistica predisposta dagli uffici da cui risultino i seguenti elementi:
  - generalità del soggetto responsabile dello svolgimento dell'attività;
  - indicazione della precisa localizzazione territoriale dell'attività, che dovrà svolgersi osservando la distanza minima rispetto ad esercizi commerciali in sede fissa, mercati o singoli posteggi su area pubblica che trattano gli stessi prodotti oggetto della cessione a fini solidaristici, determinata ai sensi del precedente art. 6;
  - dimensione e tipologia dello spazio occupato (banchetto, gazebo, ecc.);
  - data orario e finalità dell'iniziativa;
  - tipo di merce offerta in cessione;
  - dichiarazione dell'ente che attesti che i beni oggetto della cessione siano provenienti da una effettiva e regolare filiera produttiva;
  - dichiarazione dell'ente che attesti che l'iniziativa sia destinata esclusivamente alla raccolta fondi per fini di beneficenza, caritatevoli, solidaristici o di ricerca.
5. In caso di domande concorrenti per la stessa area nella stessa giornata si darà la

- precedenza a quella pervenuta in data anteriore (data ricevimento tramite Pec o data di protocollo per quelle pervenute su supporto cartaceo).
6. In caso di pluralità di iniziative, è possibile presentare un'unica richiesta, corredata da un calendario delle iniziative previste nell'anno solare in corso.
  7. In caso di svolgimento dell'attività su aree private aperte al pubblico, l'ente presenta una comunicazione in carta libera con cui dichiara i medesimi elementi di cui al comma 4). Qualora l'ente promotore non sia possessore/proprietario dell'area, dovrà essere trasmesso al Comune anche il consenso scritto del proprietario. La comunicazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'evento. L'attività potrà essere svolta se il Comune non avrà comunicato motivi ostativi entro 5 giorni dall'inizio dell'iniziativa.
  8. Le iniziative promosse in collaborazione con i commercianti in sede fissa o gli ambulanti con posteggio mercatale (ove esistente) possono essere concesse in deroga, ma deve in ogni caso essere garantita la corretta informazione sull'attività di cessione a fini solidaristici e sui beni che ne sono oggetto, distintamente dall'attività commerciale svolta dagli operatori commerciali al dettaglio in sede fissa o su posteggio.

### **Articolo 8 - Prescrizioni per l'occupazione su area pubblica**

1. Il Comune verifica che le postazioni su area pubblica siano posizionate in modo da:
  - non costituire intralcio al traffico, sia motoristico che ciclabile e pedonale;
  - non danneggiare la sede stradale;
  - non nascondere alla vista la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale;
  - non nascondere alla vista installazioni pubblicitarie e insegne per le quali il comune percepisce introiti tributari;
  - non nascondere la vista delle vetrine degli esercizi commerciali, artigiani e di servizi;
2. L'attività di cui al comma 1) deve essere svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente, quali l'uso di pubblicità dei prodotti, insegne luminose, locali o strutture attrezzate secondo gli usi delle imprese commerciali e in conformità con le finalità di cui all'art. 7 comma 4). Sono ammesse insegne e strutture riportanti i simboli identificativi dell'ente non commerciale e dell'iniziativa di raccolta fondi.
3. Le postazioni e i relativi collegamenti elettrici o idraulici dovranno essere realizzati in modo da garantire la sicurezza degli operatori e del pubblico. E' vietato utilizzare generatori che producano scarichi inquinanti in atmosfera e rumori molesti. E' vietato far uso di amplificatori o richiami sonori.
4. Per tutta la durata dell'iniziativa deve essere esposta al pubblico apposita segnaletica contenente le seguenti informazioni:
  - indicazione dell'ente promotore;
  - scopo perseguito con la raccolta fondi;
  - la dizione "offerta libera" eventualmente predeterminata nell'importo minimo.
5. E' vietato lo svolgimento dell'attività in forma itinerante.

## **2.VIGILANZA E SANZIONI**

### **Articolo 9 – Vigilanza**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Piano gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, nonché in generale tutte le altre Forze dell'Ordine.

### **Articolo 10 – Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge per specifiche violazioni in tema di vendita di beni su aree pubbliche, per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Piano si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 29/ter della L.R. n. 6/2010, integrata e modificata dalla L.R. n. 24/2015. In caso di reiterazione dell'illecito, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate.
2. Nel caso in cui, indipendentemente dall'applicazione di misure di carattere cautelare o interdittivo previste dalla legislazione in vigore o contenute in provvedimenti adottati dal Responsabile del SUAP, dalle condotte poste in essere dagli organizzatori della cessione a carattere solidaristico possano derivare pericolo o pregiudizio immediato all'incolumità delle persone, alla sicurezza urbana e all'ordine pubblico, gli organi di polizia giudiziaria potranno, nell'imminenza delle ispezioni e dei controlli, assumere decisioni in ordine all'immediata interruzione dell'attività ed alla rimozione delle strutture utilizzate per la vendita, con obbligo di riferire immediatamente sulle circostanze al Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive per le successive determinazioni. In caso di inottemperanza alle disposizioni diramate dagli organi di P.G. si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 650 del codice penale fatte salve ulteriori e diverse ipotesi di reato.
3. Ai fini della comminazione delle sanzioni si applicano le procedure di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689. Il comune è competente ad applicare le sanzioni e ad introitare i proventi
4. L'Autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative e ad adottare ogni provvedimento in merito al procedimento sanzionatorio, ivi incluse l'applicazione di eventuali provvedimenti di natura interdittiva e sospensiva, è individuata nel Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive.

### **3. ENTRATA IN VIGORE**

#### **Articolo 11 – Entrata in vigore**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Piano cessano di avere efficacia tutte le precedenti disposizioni regolamentari eventualmente deliberate in materia.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.